



Angolo legale Svizzera

di Massimo Calderan

La procedura civile e il sistema giudiziario svizzero

3^a parte

Nei due numeri precedenti de *La Rivista* abbiamo descritto come il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) entrato in vigore il 1° gennaio 2011 abbia unificato il diritto processuale civile a livello federale, prevedendo per tutto il territorio gli stessi tipi di procedura e gli stessi mezzi di impugnazione, mentre l'organizzazione giudiziaria e la competenza per materia dei tribunali e delle autorità di conciliazione continuano a essere regolamentate a livello cantonale. Questa ultima parte si focalizza sulle controversie civili in materia di proprietà intellettuale.

Il CPC obbliga i Cantoni a designare un unico tribunale competente a giudicare a livello cantonale controversie civili in materia di proprietà intellettuale, in merito a: i **diritti d'autore** (il "copyright" anglosassone), che proteggono produzioni letterarie e artistiche con carattere individuale, ossia la letteratura, la musica, le immagini, le sculture, i film, le opere, i balletti ecc., ma anche i programmi per computer; i **diritti simili** ai diritti d'autore, che comprendono i diritti degli interpreti (musicisti, attori) relativi alle loro interpretazioni, i diritti dei produttori di supporti audio o audiovisivi relativi ai loro prodotti (LP, CD, DVD) e i diritti degli organismi di diffusione relativi alle loro emissioni radiofoniche e televisive; i **marchi**, ovvero i segni protetti che si lascino rappresentare graficamente, con i quali un'azienda distingue i propri prodotti e servizi da quelli di altre aziende, costituito, ad esempio, da parole, da combinazioni di lettere o cifre, da un'immagine o da forme tridimensionali; le **indicazioni di provenienza**, ovvero i rinvii alla provenienza geografica di un prodotto o di un servizio; e il **design**, che è la forma esterna di un oggetto bidimensionale, ad esempio il disegno di un tessuto, o di un oggetto tridimensionale, ad esempio un'autovettura, si distingue per la disposizione delle linee, i contorni, i colori, le superfici o i materiali utilizzati ed è protetto soltanto qualora sia nuovo, si contraddistingua in misura sufficiente da altre forme esistenti e non sia contrario alla legge e al buon costume. Non, invece, in merito ai **brevetti** e il **know-how**.

L'unico tribunale cantonale deve giudicare tutte le azioni nelle materie appena descritte, comprese quelle relative alla validità e la nullità di tali diritti, la loro titolarità, il loro rilascio e/o la loro utilizzazione su licenza, il loro trasferimento e la loro violazione, le richieste di risarcimento dei danni o di restituzione di un diritto, i provvedimenti d'urgenza o le misure contro l'utilizzo abusivo di tali diritti.

I Cantoni hanno fatto scelte diverse. Il Cantone Ticino, ad esempio, ha designato come unico grado una delle Camere Civili del Tribunale di appello. I quattro Cantoni che hanno un Tribunale commerciale, Argovia, Berna, San Gallo e Zurigo, hanno scelto questo, perché composto da giudici con formazione giuridica e altri con formazione tecnica, il che garantisce dimestichezza con la materia, con il vantaggio che il 70 % delle cause viene risolto in via transattiva, una durata media delle procedure breve (meno di un anno) e un dispendio di tempo, energia e denaro delle parti relativamente basso.

Le decisioni del tribunale cantonale sono impugnabili con ricorso al Tribunale federale.

Per le controversie civili in materia di brevetti, è competente il Tribunale federale dei brevetti, che ha iniziato la propria attività il 1° gennaio 2012, onde ottenere giudizi qualificati in tempi relativamente brevi e per promuovere l'unificazione della giurisprudenza a livello svizzero. È composto per un terzo da giudici con formazione giuridica e per due terzi da giudici con formazione tecnica (ingegneri, fisici, chimici). È competente in modo esclusivo per le questioni legate alla validità, la violazione e il rilascio su licenza dei brevetti, i provvedimenti d'urgenza e l'esecuzione delle decisioni adottate in competenza esclusiva. Per altre azioni, ad esempio la cessione di un brevetto, l'attore può scegliere tra i tribunali cantonali e il Tribunale federale dei brevetti. Questo ha evaso nel 2014 e nel 2015, l'85 % delle procedure ordinarie e il 37 % delle procedure sommarie in via transattiva o per mancanza di oggetto. Circa il 50 % delle procedure sommarie durano al massimo 6 mesi, alcune circa 1 anno e pochissimi più di 1 anno. Delle circa 110 procedure dal 2012 al 2015, più del 90% sono state condotte in tedesco, poche in francese, soltanto 2 in italiano e in alcuni casi le parti si sono accordate a condurre la procedura in inglese. Contro le sue decisioni si può ricorrere al Tribunale federale. Non va dimenticato che i tribunali cantonali competenti in materia di diritto del lavoro giudicano le controversie tra il datore di lavoro e il lavoratore relative alla proprietà intellettuale (a chi appartengono i diritti e se il datore di lavoro deve remunerare il lavoratore per acquistarli).

calderan@altenburger.ch